



Comune di Belmonte Mezzagno
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA PER LE
PROBLEMATICHE GIOVANILI E
LA PACE

ART. 1
ISTITUZIONE

1. È istituita nel Comune di Belmonte Mezzagno la Consulta per le problematiche giovanili e per la pace ai sensi dell'art.37, comma 4, dello Statuto Comunale.

ART. 2
FINALITÀ

1. La Consulta Giovanile Comunale (di seguito "Consulta") si propone di favorire il raccordo tra giovani e Istituzioni e di dare voce, all'interno degli organi elettivi del Comune, al mondo giovanile nel rispetto dell'art. 18 della Costituzione e dei valori costituzionalmente fondanti.
2. La Consulta persegue:
 - a) *Finalità di conoscenza e analisi*, provvedendo a:
 - Raccogliere informazioni nei settori d'interesse, quali scuola, università, sport, cultura, mondo del lavoro, turismo, ambiente; a tal fine la Consulta ha diritto di accesso agli atti istituzionali nell'ambito dei suddetti settori d'interesse giovanile;
 - Raccogliere, discutere e sottoporre all'attenzione delle istituzioni competenti le istanze (di singoli o associati), i disagi, le problematiche concernenti i giovani del territorio.
 - b) *Finalità di networking*, provvedendo a:
 - Favorire l'integrazione e l'aggregazione dei giovani nel contesto cittadino;
 - Promuovere partnership tra le varie associazioni che operano nel territorio cittadino;
 - Mantenere contatti e collaborare con altre consulte (provinciali, regionali, nazionali e internazionali), con associazioni e gruppi informali di giovani, al fine di costituire una rete;
 - Verificare e rendere nota l'esistenza di bandi e fondi europei, nazionali, regionali o di altro tipo destinati ad attività per i giovani.

c) Finalità politico-culturali e di comunicazione, provvedendo a:

- Proporre politiche e programmi rivolti ai giovani, recanti misure di carattere sociale e culturale finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile;
- Promuovere eventi sociali e culturali;

d) Finalità di gestione, provvedendo a:

- Gestire gli spazi assegnati alla Consulta;
- Finalizzare il budget annuale stanziato per la Consulta stessa, garantendo, a fine anno, un rendiconto delle attività svolte e delle iniziative finanziate, attraverso l'Assessorato di riferimento;
- Stilare un rapporto annuale sulle attività della Consulta, da trasmettere all'Assessorato alle politiche giovanili e illustrare al Consiglio Comunale.

ART. 3

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA CONSULTA

1. La Consulta:

- a) È un organo autonomo e indipendente;
- b) È un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta, ai quali presenta proposte e pareri obbligatori ma non vincolanti, inerenti le politiche giovanili;
- c) Si avvale, per il suo funzionamento e per le attività istituzionali, del personale e delle attrezzature informatiche messe a disposizione dall'Assessorato alle Politiche giovanili, con il quale collabora a stretto contatto;
- d) Può intervenire nel Consiglio Comunale e/o nella Commissione di riferimento in materia di politiche giovanili, presentare proposte e progetti per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali riguardanti il contesto giovanile;
- e) Può chiedere che membri della Giunta o funzionari comunali partecipino alle sedute della Consulta per l'esposizione di particolari problematiche; può altresì coinvolgere consulenti esterni al Comune, ove consentito e in forma gratuita;
- f) Illustra al Consiglio Comunale, almeno due volte all'anno, le attività della Consulta;
- g) Qualora interpellata su questioni specifiche dal Consiglio Comunale, dalla Giunta

o dall'Assessorato alle politiche giovanili, si impegna a rispondere alle richieste entro 15 giorni;

- g) Trasmette all'Assessorato alle Politiche Giovanili un rapporto annuale sulle attività della Consulta e un Piano di previsione delle attività programmate per l'anno successivo;
- i) Trasmette al Consiglio comunale e all'Assessore alle Politiche giovanili il rendiconto relativo al budget annuale assegnato ai sensi dell'art. 12;

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale:

- a) Qualora interpellati su questioni specifiche, si impongono a rispondere alle richieste della Consulta entro 15 giorni;
- b) Si impongono ad acquisire il parere, obbligatorio ma non vincolante, della Consulta in ordine a tutte le questioni, i progetti e i provvedimenti trattati che interessino le politiche giovanili.

3. L'Assessorato alle Politiche giovanili:

- a) Organizza incontri sistematici con la Consulta, a cadenza bimestrale, secondo un calendario prefissato d'intesa con il Presidente della Consulta, al fine di discutere di tematiche, iniziative ed eventi riguardanti il mondo giovanile, nonché di concordare e programmare le attività di interesse;
- b) In aggiunta ai suddetti incontri sistematici, si rende disponibile a ricevere i referenti della Consulta, su esplicita richiesta, per affrontare questioni specifiche o in caso di necessità;
- c) Riceve il Rapporto annuale e il Piano di previsione delle attività della Consulta, collaborando alla realizzazione delle attività programmate e monitorandone lo sviluppo.

ART. 4

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Le Commissioni di lavoro;

- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Comitato Direttivo.

ART. 5

ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è formata da tutti i giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni che ne faranno richiesta secondo i tempi e le modalità descritte nell'apposito avviso pubblico, i quali avranno anche l'obbligo di sottoscrivere lo Statuto Comunale ed il Regolamento della Consulta.
2. L'Assemblea, una volta costituita, resta in carica quattro anni.
3. Della convocazione dell'Assemblea verrà data comunicazione al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai Capogruppo del Consiglio Comunale.
4. L'Assemblea ha la sovranità della Consulta; le sedute assembleari sono pubbliche
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, al quale spetta attestare la validità dell'Assemblea, regolare le modalità di intervento e di voto. In assenza o in caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente il 50% più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida se è presente 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un'ora.
7. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze espressamente individuate nel presente Regolamento, e vengono archiviate in apposito registro, congiuntamente ai verbali delle sedute, sottoscritti dal Presidente.

ART. 6

LE COMMISSIONI DI LAVORO

1. Possono essere istituite Commissioni di lavoro, con il compito di esaminare specifiche questioni, che meritino uno studio e un dibattito più approfondito e particolareggiato
2. . Le Commissioni vengono istituite con delibera dell'Assemblea, nella quale devono essere specificate le finalità, le competenze, la durata e i componenti.
3. . Al termine dei propri lavori, ogni Commissione relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.

ART. 7

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta ha il compito di:
 - a) Convocare l'Assemblea e stilare l'ordine del giorno;
 - b) Condurre e moderare la discussione in Assemblea;
 - c) Definire le modalità di votazione, ove non previste;
 - d) Curare le relazioni e le comunicazioni con l'esterno per temi non di competenza specifica di una Commissione;
 - e) Ufficializzare le scelte dell'Assemblea.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, nella prima seduta, in prima votazione con il voto del 50% più uno degli aventi diritto; in seconda votazione, a maggioranza relativa, con il voto del 50% più uno dei presenti.
3. Il Presidente ha mandato biennale e può essere riconfermato al massimo per un altro mandato.
4. Il Presidente della Consulta ha diritto di voto al pari di ogni altro partecipante della Consulta.
5. Il Presidente della Consulta può essere sfiduciato con il medesimo quorum di voti con cui è stato eletto.
6. Il Presidente della Consulta è membro di diritto del Comitato Direttivo e ne convoca e presiede le riunioni

ART. 8

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza quest'ultimo.
2. Il Vicepresidente è nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, ha mandato biennale e può essere riconfermato al massimo per un altro mandato.

ART. 9

IL SEGRETARIO

1. Il Segretario ha il compito di:
 - a) redigere il verbale delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) redigere il verbale delle votazioni dell'Assemblea;
 - c) curare, ove deliberato in tal senso, la pubblicazione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dalla Consulta sul sito web del Comune dell'Aquila.
2. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea, nella prima seduta, in prima votazione con il voto del 50% più uno degli aventi diritto; in seconda votazione, a maggioranza relativa, con il voto del 50% più uno dei presenti.
3. Il Segretario ha diritto di voto al pari di ogni altro partecipante della Consulta.
4. Il Segretario è membro di diritto del Comitato Direttivo.

ART. 10

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ha il compito di rendicontare le spese e le entrate da presentare all'Assemblea, all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti.

ART. 11

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto da:
 - a) il Presidente della Consulta, che ne è membro di diritto;
 - b) il Segretario, che ne è membro di diritto;
 - c) n. 5 membri, tra i quali il Comitato Direttivo nomina il Vicepresidente;
2. Il Comitato Direttivo, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di:
 - a) formulare proposte, in ordine alla programmazione e alla pianificazione delle attività della Consulta, da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea.

3. I membri del Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del Segretario, vengono eletti dall'Assemblea, nella prima seduta. I membri dell'Assemblea esprimono, con voto segreto, un numero di preferenze pari o inferiore al numero dei componenti da eleggere. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti, sarà data precedenza al membro più giovane.
4. Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del Comitato, lo stesso verrà sostituito dal componente dell'Assemblea che, in occasione dell'elezione, ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore ai membri eletti. Ove non vi siano candidati, si procede a elezione in Assemblea.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno 4 componenti del Comitato Direttivo.
6. Il Comitato Direttivo può invitare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di enti e associazioni, nonché, previa convocazione formale effettuata con congruo anticipo e verifica della disponibilità, il Sindaco, Consiglieri comunali, Assessori, Segretario, Dirigenti o funzionari comunali, senza diritto di voto.
7. I membri del direttivo restano in carica per due anni con la possibilità di essere riconfermati esclusivamente per un secondo mandato.
8. Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Giovanili partecipano di diritto all'Assemblea e al direttivo senza diritto di voto.

ART. 12

DECADENZA

1. I componenti della consulta decadono dall'Assemblea Generale e dal Direttivo per dimissioni o dopo tre assenze consecutive; detti componenti nonché il Presidente rimangono in carica fino al termine del proprio mandato anche dopo il compimento del 35° anno di età.
2. In seguito a comportamenti che vadano in conflitto con i principi della Consulta e che in qualche modo possano ledere l'immagine della Consulta stessa, previa segnalazione di un partecipante all'Assemblea e voto della stessa con almeno i 2/3 degli aventi diritto.

ART. 12

RISORSE

1. Il Comune, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, destina annualmente un budget, in carico all'Assessorato, per le iniziative promosse dalla Consulta, sin dalla sua istituzione. Negli anni successivi, il budget viene determinato sulla base del Piano di previsione delle attività programmate e del rendiconto riferito alle iniziative finanziate nell'anno precedente.
2. Ai fini della gestione del budget di cui al comma 1, la Consulta formula specifiche proposte – in linea con gli obiettivi del Programma di mandato presentato dal Sindaco al Consiglio Comunale – alla competente struttura comunale, che, previa istruttoria e secondo le modalità previste dalla legge, espleta le relative procedure e adotta i conseguenti provvedimenti.
3. Per eventuali attività od eventi, la Consulta Giovanile può dotarsi della ricerca di Sponsor.
4. La Consulta Giovanile Comunale prettamente ai principi previsti dall'articolo 2 del presente Regolamento si avvale dell'ausilio dell'Amministrazione Comunale per tutto l'iter burocratico che richiede l'organizzazione di eventi di vario genere.

ART. 13

SEDE DELLA CONSULTA

1. La Consulta ha sede presso l'Aula Consiliare del Comune di Belmonte Mezzagno

ART. 14

RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE

1. I termini di iscrizione per far parte della Consulta Giovanile di Belmonte Mezzagno sono riaperti semestralmente; le domande di adesione devono essere formulate per iscritto e inoltrate direttamente al protocollo del Comune nelle seguenti date:
 - a. Primo semestre dal 1 al 31 Gennaio.

